

Convenuto: Skatteverket

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione inter partes appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, in quanto, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo.

(¹) GU C 295 del 2.9.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — UCMR — ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor / Asociația culturală «Suflet de Româna», rappresentata dal suo liquidatore, Pro Management Insolv IPURL

(Causa C-501/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettera a) – Operazioni imponibili – Remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali – Articolo 28 – Organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore – Riscossione di tali remunerazioni presso l'utilizzatore finale in nome proprio e per conto dei titolari di diritti d'autore]

(2021/C 79/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UCMR — ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Convenuta: Asociația culturală «Suflet de Româna», rappresentata dal suo liquidatore, Pro Management Insolv IPURL

Dispositivo

1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d'autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest'ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d'autore.

- 2) L'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che l'organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d'autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l'autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all'utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto a emettere in nome proprio per l'utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest'ultimo, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa. I titolari di diritti d'autore sono a loro volta tenuti a emettere all'organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.

(¹) GU C 372 del 4.11.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Baden-Württemberg / D.R.

(Causa C-619/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale – Progetto di costruzione di infrastrutture «Stuttgart 21» – Rigetto di una domanda di informazione ambientale – Articolo 4, paragrafo 1 – Motivi di rifiuto – Nozione di «comunicazioni interne» – Portata – Limitazione nel tempo della tutela di siffatte comunicazioni)

(2021/C 79/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Land Baden-Württemberg

Convenuto: D.R.

Con l'intervento di: Deutsche Bahn AG, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all'interno di un'autorità pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e purché non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione.